

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 060/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Dr. Ivan De Musso, Dr. Gabriele De Sanctis – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 5, CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.;**
- **AMMENDA DI €150.000,00,**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 STATUTO FIGC, E ALL'ART. 21 NOIF, NONCHÉ ALL'ART. 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016)

2. RICORSO DEL SIG. GHIRARDI TOMMASO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 5;**
- **AMMENDA DI €150.000,00,**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 STATUTO FEDERALE E AGLI ARTT. 21 E 37 N.O.I.F., NONCHÉ ALL'ART. 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016)

3. RICORSO DEL PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GHIRARDI TOMMASO E IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI PASQUALE GIORDANO, EMIR KODRA, SUSANNA GHIRARDI, ALBERTO ROSSI, GIOVANNI SCHINELLI, ARTURO BALESTRIERI, ROBERTO BONZI, GIUSEPPE SCALIA, GABRIELLA PASOTTI, ENRICO GHIRARDI, GIAMPIETRO MANENTI, MARIO BASTIANON, FRANCESCO SORLINI, MAURIZIO MAGRI E OSVALDO FRANCESCO RICCOBENE IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ PARMA FC S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016)

La C.F.A.:

- riuniti in rito i ricorsi nn. 1, 2 e 3;
- **RESPINGE** i ricorsi n. 1 e 2; Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

- accoglie in parte il ricorso della Procura Federale e, per l'effetto 1) irroga al sig. Tommaso Ghirardi la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e conferma nel resto;
- 2) irroga le seguenti sanzioni:
 - sig.ra Ghirardi Susanna anni 2 di inibizione e €40.000,00 di ammenda;
 - sig. Schinelli Giovanni anni 2 di inibizione e €25.000,00 di ammenda;
 - sig. Rossi Alberto anni 2 di inibizione e €30.000,00 di ammenda;
 - sig. Balestrieri Arturo anni 1 di inibizione e €10.000,00 di ammenda;
 - sig. Magri Maurizio mesi 6 di inibizione e €15.000,00 di ammenda;
- dichiara inammissibile il ricorso della Procura Federale nei confronti dei sig.ri Sorlini Francesco e Bastianon Mario per difetto di notifica;
- proscioglie dalle violazioni loro rispettivamente ascritte i sigg.ri Bonzi Roberto, Scalia Giuseppe, Riccobene Osvaldo Francesco, Pasotti Gabriella, Ghirardi Enrico, Giordano Pasquale, Kodra Emil, e Manenti Giampietro.

II° COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dr. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELL'UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AI SIGG.RI COLLAVINO E DE SABATA - NOTA N.113/965 PF15-16 SP/BLP DEL 22.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016)

5. RICORSO DEL SIG. COLLAVINO FRANCO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI GIORNI 10;
- AMMENDA DI €5.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE - ALL'EPOCA DEI FATTI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UDINESE CALCIO - SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 9 C.G.S. - NOTA N.113/965 PF15-16 SP/BLP DEL 22.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016)

6. RICORSO DEL SIG. DE SABATA MICHELE AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI GIORNI 10;
- AMMENDA DI €5.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE - ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ADDETTO AI RAPPORTI CON LA TIFOSERIA (SLO) DELLA SOCIETÀ UDINESE CALCIO - SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 9 C.G.S. - NOTA N.113/965 PF15-16 SP/BLP DEL 22.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 22/TFN del 7.10.2016)

La C.F.A., riuniti in rito i ricorsi nn. 4, 5 e 6, li respinge.
Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dr. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO DEL SIG. PASTORE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 18 E DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 15710/288PF 15-16/SP/BLP DEL 30.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 14.9.2016)

La C.F.A., Sezioni Unite, sciogliendo la riserva assunta in relazione all'istanza di differimento avanzata dal reclamante, pronuncia la seguente

ORDINANZA

- Letta l'istanza scritta dd. 3.11.2016 del dott. Pastore;
- Tenuto conto dei principi del giusto processo applicabili anche ai procedimenti disciplinari sportivi;
- Ritenute esistenti legittime esigenze difensive;
- Considerata la ricorrenza di ragioni di economia processuale;
- Ritenuto opportuno valutare l'eventuale sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva dei diversi procedimenti disciplinari segnalati come aperti a carico del reclamante per condotte ascrivibili alla sua carica di Presidente del Comitato Regionale Campania della L.N.D.;
- Preso atto della espressa rinuncia da parte dello stesso dott. Vincenzo Pastore ai termini di estinzione del procedimento e, segnatamente, di quello di cui all'art. 34bis, comma 2, C.G.S.;
- Visto l'art. 38, comma 5, lett. c) e d) del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.;
- Sentito il rappresentante della Procura Federale, che non si è opposto al richiesto differimento;

DISPONE

il differimento a nuovo ruolo dell'udienza di discussione del presente procedimento d'appello promosso dal Dott. Vincenzo Pastore, anche al fine di consentire, per quanto possibile e compatibilmente con le tradizionali esigenze di celerità di definizione del giudizio sportivo, una trattazione congiunta di almeno alcuni dei procedimenti pendenti nei confronti dello stesso,

SOSPENDE

la decorrenza dei termini di estinzione del presente procedimento disciplinare e, in particolare, di quelli di cui all'art. 34bis, comma 2, C.G.S.-

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Publicato in Roma il 10 novembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio